

- (5) Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* elenchi successivi dei soggetti esentati ⁽⁵⁾.
- (6) La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 15 aprile 2021 ⁽⁶⁾.
- (7) Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
- (8) Il 25 agosto 2019 la Commissione ha ricevuto dalla società polacca Rowerland Piotr Tokarz («Rowerland» o «la società») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4 del regolamento di esenzione.
- (9) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da Rowerland è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la sua domanda di esenzione debitamente motivata.
- (10) Al soggetto di cui alla *tabella 1* è stato assegnato il codice addizionale TARIC C529, al fine di individuare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
C529	Rowerland Piotr Tokarz	ul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Polonia	17.10.2019

- (11) In conformità all'articolo 6 del regolamento di esenzione, la Commissione ha individuato nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020 il periodo da esaminare al fine di verificare le attività di Rowerland durante il periodo di sospensione e valutare se concedere o no un'esenzione («periodo dell'inchiesta»).
- (12) Nel gennaio 2021 Rowerland ha fornito alla Commissione dati e cifre, ulteriormente integrati nel maggio 2021, in base ai quali, durante il periodo dell'inchiesta, la società per poter beneficiare dell'esenzione avrebbe soddisfatto le condizioni stabilite nel regolamento di esenzione.
- (13) In particolare, Rowerland ha sostenuto *a)* di aver utilizzato parti essenziali di biciclette per l'assemblaggio di biciclette in quantità superiori alla soglia di 299 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile (norma «de minimis») e *b)* che il valore aggiunto delle parti apportato durante le operazioni di assemblaggio corrispondeva a più del 25 % del costo di produzione (criterio relativo al valore aggiunto del 25 %). Le sue operazioni di assemblaggio non rientrerebbero pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 dell'8 giugno 2016 (regolamento di base). Inoltre, Rowerland non ha sostenuto che le parti importate dalla Cina fossero inferiori al 60 % del valore complessivo delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio durante il periodo dell'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base («criterio del 60-40 %»).

⁽⁵⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117, GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8, GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7, GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74, GU L 140 del 23.4.2021, pag. 1.

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/659 della Commissione, del 15 aprile 2021, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 140 del 23.4.2021, pag. 1).

